

## Decreto Cura-Italia: focus

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Come ampiamente diffuso nelle precedenti circolari di Studio, sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Cura Italia", in vigore dal 17.3.2020.

L'articolo 64 del decreto prevede, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

L'agevolazione potrebbe, quindi, non essere di natura automatica, essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020. Considerando le modalità di accesso previste in passato per le agevolazioni fiscali, il summenzionato decreto potrebbe, per ipotesi, prevedere la fissazione di un "click day" per accedere alle risorse, con una procedura quindi che consente di beneficiare dell'agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, oppure disporre la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell'agevolazione sulla base delle quali poi sarà determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati.

L'imputazione delle spese al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (2020) dovrebbe avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese d'acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

L'agevolazione sembra collegata al protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda (si veda "Protocolli anti contagio COVID-19 obbligatori per l'azienda" del 16 marzo).

In particolare, secondo il citato protocollo, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve, inoltre, essere garantita la pulizia a

fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

In merito all'oggetto dell'agevolazione, la norma fa riferimento alle "spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate".

In attesa delle suddette disposizioni attuative, che dovranno definire nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale, per attività di "sanificazione" si intendono quelle che riguardano "il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore" (art. 1 lettera e) del DM 7 luglio 1997 n. 274, relativo all'attività delle imprese di pulizia).

### **BONUS 600 EURO AUTONOMI E PARTITE IVA. LE NOVITÀ DEL DECRETO CURA-ITALIA E LE PRIME ISTRUZIONI INPS**

Il Decreto Cura-Italia prevede l'erogazione di un bonus/indennità di euro 600 da corrispondere:

- a) ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- b) ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data,

purché, sia i soggetti di cui al p.to a), sia quelli di cui al p.to b), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Si tratta di un'indennità prevista, ora, per il mese di marzo, ma prorogabile anche successivamente con dei nuovi decreti.

Il Decreto prevede espressamente che tale indennità non concorra alla formazione del reddito.

Operativamente, l'indennità verrà erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Da ultimo, tramite il messaggio n. 1288 del 20.03 u.s., l'INPS ha ribadito, chiarendo che l'indennità in parola riguarda:

- esercenti attività economiche in forma autonoma (professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata, nonché artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria);

## AC Notizie flash | 24 marzo 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

- lavoratori parasubordinati (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata);

- lavoratori subordinati (dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) (art. 29, 30 e 38 del DL 18/2020).

L'INPS ha, inoltre, chiarito che una circolare di prossima pubblicazione fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito Internet dell'INPS medesimo.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Date le numerose attività escluse dal campo di applicazione, si auspica che, in sede di conversione del decreto, tale credito di imposta venga esteso anche ai canoni di locazione di immobili rientranti in altre categorie catastali (quale ad esempio la categoria catastale D), sovente utilizzati da molti contribuenti che hanno dovuto chiudere i propri store o, ad esempio, le proprie palestre (centri fitness).

Con apposita risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è stato pertanto istituito il codice tributo:

- "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

### **ARCHIVIO DEI RAPPORTI CON OPERATORI FINANZIARI - DIFFERIMENTO**

Il DL "Salva Italia" (DL 201/2011) ha introdotto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe tributaria - denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari - le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

Ai sensi dell'art. 62, comma 6 del decreto "Cura Italia", le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

In particolare, per le comunicazioni mensili, per le comunicazioni di chiusura e di cancellazione, saranno rese note al più presto le modalità tecniche di invio.

La Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020.

### **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare [help@actaxlaw.com](mailto:help@actaxlaw.com); un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.